



DECRETO DIRIGENZIALE N. 249 /DA del 29 MAG 2024

Oggetto: Contenzioso D'Arrigo Walter/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza e pagamento spese legali al legale distrattario avv. Antonino Chiofalo

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso

Che nel giudizio innanzi al G.d.P. di Messina RG. 2707/20 tra le parti D'Arrigo Walter /Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 416/24 dell'11/04/24, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma € 1.000,00 oltre ad interessi per € 83,00 nonché al pagamento delle spese di giudizio di € 543,00 oltre spese generali IVA e CPA per un totale di € 772,56 da distrarsi all'avv. Antonino Chiofalo, come da conteggio allegato, per un totale complessivo di € 1.855,56

VISTO l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

VISTO il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

VISTI:

- il D.D.G. n. 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023-2025;

- il regolamento di contabilità di questo Ente di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta della Regione Siciliana n. 465 del 19/11/2018;

RITENUTO di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente".

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 1.855,56 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n° 416/24 dell'11/04/24 del G.d.P. di Messina il pagamento della somma di € 1.083,00 in favore di D'Arrigo Walter nato a Messina il 6/01/79 c.f. DRRWTR79A06F158A tramite bonifico sul c/c IBAN IT48B 02008 16513 000430 046177 allo stesso intestato;
- **Effettuare**, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento della somma di € 772,56 al lordo della R.A. e come da conteggio allegato, a favore dell'avv. Antonino Chiofalo nato a Messina l'8/05/62 c.f. CHFNNN62E08F158P tramite bonifico sul c/c IBAN IT94S 01030 16500 000063 430304 allo stesso intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Generale
Dott. Calogero Franco Fazio

Sede **98122 MESSINA** Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830

Uffici **90141 PALERMO** Via Notarbartolo n. 10 – tel. +39 091 6259329

00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41 – tel. +39 06 6794932

www.autostradesiciliane.it - info@autostradesiciliane.it

PEC

Tipo E-mail

PEC

Da

-- < ninochiofalo@pec.giuffre.it >

A

autostradesiciliane - < autostradesiciliane@posta-cas.it >

Oggetto

Notificazione ai sensi della legge n. 53/1994 - D'ARRIGO Walter + Procuratore distrattario ^
Consorzio per le Autostrade Siciliane - Sentenza n. 416/2024 Giudice di Pace di Messina

Martedì 23-04-2024 18:22:08

23/2/0
CAS160030

Attenzione: il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della L. 53/1994 di atti in materia civile

L'atto o gli atti notificati sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di notificazione contenente i dettagli relativi alla procedura di notifica.

La notificazione si è perfezionata nel momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata e non nel momento in cui viene consultato.

Nell'interesse del signor D'Arrigo Walter nato a Messina il 6 gennaio 1979, codice fiscale DRRWTR79A06F158A, nonché nell'interesse di me stesso, quale procuratore anticipatario e distrattario, inoltro e notifico:

- 1) Copia conforme (e quindi esecutiva) della sentenza del Giudice di Pace di Messina n. 416/2024 ;
- 2) relata di notifica firmata in p7m.

Cordiali saluti

avv. Antonino Chiofalo

STUDIO LEGALE Avv. Antonino Chiofalo
Corso Garibaldi n. 308/C - 98121 Messina
e-mail: chiofalo.antonino@libero.it
p.e.c.: ninochiofalo@pec.giuffre.it
Tel. 090340383 - 3478137127 Fax 0905728242

COMUNICAZIONE: Ai sensi e per gli effetti della legge sulla tutela della riservatezza personale (L.675/96 e s.m.i.) si precisa che questa e.mail è destinata unicamente alle persone sopra indicate, in relazione alle finalità per le quali è stata ricevuta. E' espressamente proibito copiare, usare questo testo, e/o diffonderne il contenuto senza preventiva autorizzazione.

Qualora fosse stata ricevuta per errore, si rivolge cortese invito ad informare tempestivamente il mittente (anche telefonicamente allo +39.090.340383) e distruggere la copia in proprio possesso

Allegati:

[Sentenza_Giudice_di_Pace_Messina_n._416.2024.pdf](#) [RELATA_DI_NOTIFICA.pdf.p7m](#)

Dati Tecnici:

testo_email.html message.eml sostitutiva.xml Daticert.xml



Sin.
[Handwritten signature]

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Messina, Dott. Rosina Galati, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. RG: 2707/2020, vertente

TRA

D'ARRIGO WALTER, (c.f. DRR-WTR-79A06-F158A), elettivamente domiciliato in Messina, viale Garibaldi 308/C, presso lo Studio dell'Avv. Antonino Chiofalo (c.f.:CHF-NNN-62E08-F158P) che lo rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione, ATTORE

CONTRO

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE (P. IVA 01962420830), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Santo Spagnolo (c.f.: SPG-SNT-54B10-C356R), giusta procura alle liti allegata in calce alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato in Messina, via Università, n. 8, presso lo studio dell'Avv. Pierfranco De Luca Manaò, CONVENUTO

OGGETTO: Risarcimento danni.-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione ritualmente notificata al convenuto, Consorzio per le Autostrade Siciliane, il Sig. D'Arrigo Walter, ha esposto che il giorno

20.07.2026, alle ore 18,15, circa, alla guida del proprio motociclo Yamaha FZ1, TG. Cp/17719, percorreva, sulla corsia di sorpasso, la A/18, con direzione Catania-Messina, quando, giunto all'interno della galleria posta poco prima del casello di Messina sud si imbatteva in una buca profonda, persistente sul manto stradale, in alcun modo percepibile, essendo di identico colore, nè segnalata, ragione per cui con difficoltà l'ha attraversata, fronteggiando lo sbandamento subito senza cadere al suolo.-

Aggiungeva che, subito dopo, avvertendo che il suo mezzo vibrava vistosamente, si era portato presso gli Uffici della Polizia Stradale, per denunciare l'accaduto, ove è stato raggiunto dagli Agenti della Polizia stradale di Messina che ricostruivano la dinamica del sinistro, eseguendo i rilievi del caso, con successiva eliminazione della buca e ripristino del manto stradale danneggiato a cura degli addetti alla manutenzione del CAS.-

Poiché nel detto sinistro i cerchi in lega del suo motociclo erano stati danneggiati ed i costi per la dovuta riparazione erano stati preventivati in € 2.571,16, giusta perizia redatta dal p.a. Saverio Romeo, con lettera di messa in mora del 08.08.2016, diretta al CAS, ne chiedeva il dovuto risarcimento senza tuttavia avere alcun riscontro.-

Seguiva, perciò, atto di citazione, notificato al convenuto Consorzio per le Autostrade Siciliane, in data 17.07.2020, con richiesta di sua condanna, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore dell'attore dei danni, subiti del proprio motociclo Yamaha FZ1, tg.CP17719, in conseguenza sinistro sopra descritto, quantificati nella misura di €. 1.000,00, posto che, nelle more, lo stesso veicolo era stato venduto, non riparato, al

prezzo di € 2.500,00, a fronte del suo valore commerciale, che ante sinistro era di 3.400,00, con una perdita effettiva di € 900,00, oltre ad € 100,00 per il costo della perizia di parte, richiesta e redatta dal P.A. Saverio Romeo.-

Chiedeva inoltre la condanna del convenuto al pagamento in suo favore delle spese di giudizio da distrarsi, queste ultime, in favore del suo difensore, antistatario.-

Il convenuto, Consorzio per le Autostrade Siciliane, si è regolarmente costituito in giudizio eccependo, preliminarmente, la intervenuta prescrizione del diritto rivendicato da parte attrice, posto che la sua lettera di messa in mora, per il chiesto risarcimento, è del 08.08.2016, mentre la citazione è stata notificata in data 17.07.2020, dunque dopo quasi quattro anni dal fatto, dallo stesso qualificato ex art. 2947, secondo comma c.c., ovvero da circolazione stradale dovuto alla incauta condotta di guida del D'Arrigo che percorreva l'autostrada ad una velocità non consona allo stato dei luoghi, posto che la buca era certamente visibile e comunque a lei non segnalata.-

Relativamente al quantum richiesto, ne contestava l'importo, a suo dire affidato ad una valutazione di parte che non ha alcuna valenza probatoria.-

Concludeva chiedendo il rigetto della domanda attrice con vittoria di compensi e spese di giudizio.-

Esperita la prova testimoniale, prodotti i documenti in atti e precisate le conclusioni, la causa all'udienza del 11.12.2023, è stata riservata per la decisione.-

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione di intervenuta prescrizione del credito rivendicato dal D'Arrigo Walter, sollevata dal convenuto CAS sul presupposto che l'azione dal predetto rientra nell'alveo del sinistro stradale e, dunque, nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 2947 c.c., è infondata e va rigettata.-

Di fatto il sinistro che ci occupa, da quanto è emerso dalle risultanze istruttorie, non è derivato da sinistro stradale ma da una insidia che, durante la guida in autostrada, il D'Arrigo ha trovato sul suo percorso.-

Ciò si deduce dalla deposizione resa dal teste, indicato dall'attore nella persona di Cesareo Filippo, il quale, previa dichiarazione di impegno, ha dichiarato:
"..Sono a conoscenza dei fatti di causa perché il giorno dell'evento ero in sella al mio scooter insieme ad mio amico D'Arrigo Walter che viaggiava.....alla guida del proprio motociclo Yamaha.... percorreva la tangenziale autostradale A/18....quando.....all'interno dell'ultima galleria...mentre si trovava nella corsia di sorpasso, incappava in una buca profonda insistente sul manto stradale, non segnalata e di identico colore dello stesso...entrava in detta buca, sia con la ruota anteriore che con quella posteriore, ma, nonostante il motoveicolo sbandasse, riusciva a controllarlo e a non cadere...nessun cartello e/o segnaletica erano presenti ... per indicare la presenza della buca che ha dato causa all'incidente... Quando siamo usciti dal casello ho visto i danni alla moto del D'Arrigo che consistevano nel danneggiamento dei cerchioni di entrambe le ruote....".-

L'altro teste, pure escusso su richiesta di parte attrice, indicato nella persona di Camera Pasquale, qualificatosi Agente della Polizia di Stato, previa conferma del rapporto di incidente stradale, pure versato in atti e da lui redatto, ha

dichiarato: *"..ho trattato l'incidente in ufficio alle ore 18,40 e, alle ore 19,15, il Centro Radio del CAS comunicava di aver ricoperto la buca (causa del sinistro che ci occupa) con due sacchi di asfalto a freddo e verso le ore 20,00 io mi sono recato sui luoghi per constatare ciò.- Preciso che la buca in questione era già stata precedentemente segnalata, perché era nota, e quindi mi sono recato sul posto per verificare che l'avessero effettivamente coperta".-*

Il predetto riferito conferma, dunque, che contrariamente a quanto affermato dal convenuto Consorzio per le Autostrade Siciliane la buca, in cui si è imbattuto il D'Arrigo, era stata a lui debitamente segnalata dalla stessa Polizia, tanto che l'agente escusso, sulla rassicurazione del CAS che questa era stata riparata, dopo il sinistro che ci occupa, per opportuna verifica, si è portato sul luogo per la constatazione.-

Il CAS, dunque, pur consapevole dell'insidia e del pericolo che la buca comportava alla circolazione autostradale, non ha fatto nulla per eliminarla, con ciò contravvenendo al preciso obbligo imposto dall'art 14 C.d.S. ove è previsto che *" gli enti proprietari delle strade (o il suo gestore, come nel caso de quo), alla scopo di garantirne la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono alla loro manutenzione, gestione e pulizia... controllo tecnico dell'efficienza ...".-*

Inoltre, la responsabilità del convenuto, quale concessionario per la gestione della A/18, CT-ME, va affermata anche ai sensi dell'art. 2051 c.c., data la sua *qualitas* di custode delle stessa, da cui deriva che esso è l'unico soggetto in grado di esplicitare un potere di sorveglianza ed assenza di pericoli riguardo alla percorrenza della medesima.-

Tale potere comportava l'adozione di tutte le misure necessarie affinché la struttura della strada non presentasse anomalie, determinate anche dal comune deterioramento o da inadeguati strumenti di protezione, che, evidentemente, nel caso specifico, nonostante la segnalazione della buca prima del sinistro a cura degli agenti di polizia, non erano stati adottati dal CAS.-

In ordine alla responsabilità dell'ente gestore, o proprietario di una strada, per i danni subiti dagli utenti, la Suprema Corte, ha più volte affermato che i predetti, nell'esercizio del loro potere discrezionale, inerente alla esecuzione e manutenzione di opere pubbliche, sono soggetti non soltanto ai limiti derivanti da norme di legge, regolamentari e tecniche, ma anche alle regole di comune prudenza e diligenza, fra le quali in primis il principio del *neminem laedere* dell'altrui sfera giuridica, con tenutezza al risarcimento del danno nei confronti di chi lo subisce.-

Ne consegue che il danno, ove prodotto con le modalità sopra dette, come nel caso di specie, provenendo da comportamento illecito e colposo, rientra nella ipotesi prevista dal comma 1) dell'art. 2947, ove per la prescrizione del diritto al dovuto risarcimento, è previsto un termine di cinque anni che, nel caso di specie, non era scaduto al momento del chiesto risarcimento del danno (data sinistro 20.07.2016, lettera di messa in mora del 08.08.2016 e citazione notificata il 17.07.2020, per come risulta in atti).-

Relativamente al quantum, parte attrice, con il teste Saverio Romeo ha provato l'entità del danno subito nel sinistro dal suo motociclo Yamaha FZ1, TG. CP/17719 ma, avendolo poi venduto non riparato, ad un prezzo inferiore al suo valore commerciale, proprio causa delle dovute sue riparazioni, con una

svalutazione di € 900,00, oltre € 100,00 spese per la stima del danno conseguente al sinistro, con una perdita effettiva complessiva non inferiore ad € 1.000,00, sulla scorta di quanto sopra detto e documentato tale richiesta risarcitoria è ritenuta congrua.-

Condanna, pertanto il convenuto, Consorzio per le Autostrade Siciliane, al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 1.000,00 oltre interessi e rivalutazione dal sinistro al soddisfo.-

Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto della decisione adottata, del valore della causa e dell'opera prestata, si liquidano in complessive € 543,00, di cui € 43,00 per esborsi ed € 500,00 onorari difensivi, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del suo difensore antistatario Avv. Antonino Chiofalo

P.Q.M.

1) Accoglie la domanda proposta dal Sig. D'Arrigo Walter con l'atto di citazione e, per l'effetto, condanna il convenuto, Consorzio per le Autostrade Siciliane, al pagamento, in favore del predetto della somma di € 1.000,00, oltre interessi legali, come per legge, dal sinistro al soddisfo;

2)- Condanna, altresì, il convenuto al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di causa liquidate, come da parte motiva, in complessivi € 543,00, oltre spese generali, IVA e CPA. da distrarsi, questi ultimi, in favore dell'Avv. Antonino Chiofalo, antistatario.-

Così deciso il 11.04.2024

Il Giudice di Pace

Dott. R. Galati

STUDIO LEGALE Avv. Antonino Chiofalo
Corso Garibaldi n. 308/C - 98121 Messina
e-mail: chiofalo.antonino@libero.it
p.e.c.: ninochiofalo@pec.giuffre.it
Tel. e Fax 090340383 - Cell. 3478137127 -

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto Avvocato Antonino Chiofalo, con studio in Messina, Via Garibaldi, n. 308/C, CF: CHFN62E08F158P, P.IVA: 01842060830, nella mia qualità di difensore e domiciliatario del signor D'Arrigo Walter, nato a Messina il 6 gennaio 1979, codice fiscale DRRWTR79A06F158A, giusta procura alle liti in atti, nell'interesse di quest'ultimo, nonché, ai sensi dell'art. 86 c.p.c., quale procuratore anticipatario e distrattario del predetto D'Arrigo Walter, nell'interesse di me stesso, ho

NOTIFICATO

ad ogni effetto di legge l'allegata sentenza n. 416/2024 emessa dal Giudice di Pace di Messina in data 11.04.2024, pubblicata il successivo 12.04.2024, a:

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, (codice fiscale e partita iva 01962420830), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Messina, Contrada Scoppo, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata, direttamente al predetto Consorzio al seguente indirizzo: autostradesiciliane@posta-cas.it estratto dal pubblico elenco INI-PEC presente sul sito www.inipec.gov.it gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico.

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata in relazione al giudizio iscritto al n. 2707/2020 RG del Giudice di Pace di Messina ed

ATTESTO

anche al fine di conferire valore di titolo esecutivo alla sentenza di cui infra, che la seguente copia informatica allegata:

1) sentenza n. 416/2024 emessa dal Giudice di Pace di Messina in data 11.04.2024, pubblicata il successivo 12.04.2024.

è estratta dal fascicolo informatico afferente il su indicato procedimento iscritto al n. 2707/2020 RG del Giudice di Pace di Messina ed è conforme al corrispondente atto informatico presente in detto fascicolo..

ATTESTO

da ultimo che il messaggio PEC, oltre alla presente relazione di notifica, creata in pdf nativo e sottoscritta in p7m, contiene i seguenti ulteriori allegati informatici:

sentenza n. 416/2024 emessa dal Giudice di Pace di Messina in data 11.04.2024, pubblicata il successivo 12.04.2024 (file: Sentenza Giudice di Pace Messina n. 416.2024)
Messina 23 aprile 2024

avv. Antonino Chiofalo

STUDIO LEGALE Avv. Antonino Chiofalo
Corso Garibaldi n. 308/C - 98121 Messina
e-mail: chiofalo.antonino@libero.it
p.e.c.: ninochiofalo@pec.giuffre.it
Tel. e Fax 090340383 – Cell. 3478137127-

Messina 23 aprile 2024

Egregio Signor
avv. Santo SPAGNOLO

Inviata via pec a santo.spagnolo@pec.ordineavvocaticatania.it

D'ARRIGO Walter c/ CAS
Causa promossa avanti al Giudice di Pace di Messina (R.G. 2707/2020) definita con sentenza n° 416/2024

Con riferimento alla controversia indicata in oggetto, fatti salvi i rispettivi diritti di gravame delle parti, specifico di seguito quanto dovuto dal CAS Suo assistito, al mio cliente, signor D'Arrigo Walter, nonché al sottoscritto procuratore, in virtù ed esecuzione della sentenza de qua.

Somme dovute al signor D'Arrigo Walter (DRRWTR79A06F158A)

Sorte capitale liquidata in sentenza	€ 1.000,00
Interessi dal 20.07.2016 al 23.04.2024	€ 83,00

TOTALE	€ 1.083,00

IBAN D'ARRIGO: IT48B0200816513000430046177

Somme dovute al sottoscritto quale procuratore distrattario con applicazione della ritenuta d'acconto

COME DA PROFORMA FATTURA ALLEGATO CON IN CALCE IBAN DEL SOTTOSCRITTO PROCURATORE

Noterà che non viene richiesta alcuna spesa successiva al deposito della sentenza, la cui eventuale registrazione dovrà essere ovviamente effettuata a cura e spese del Consorzio Suo assistito.

Nell'attesa di ricevere i pagamenti che il C.A.S. ha affermato di volere effettuare in spontaneo adempimento della sentenza de qua, la stessa sentenza verrà notificata in copia conforme al Consorzio Suo cliente.

Cordiali saluti

Avv. Antonino Chiofalo



Firmato digitalmente da:

CHIOFALO ANTONINO

Avvocato

Firmato il 23/04/2024 13:11

Seriale Certificato: 122261802989793361004202918668669626275

Valido dal 21/02/2022 al 20/02/2025

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Proforma 8/24 del 23/04/2024

DA

avvocato antonino chiofalo
Via Giuseppe Garibaldi, 308/C , 98121 messina (ME)
Partita IVA IT01842060830
C.F. CHFNNN62E08F158P Tel: 3478137127

DESTINATARIO

WALTER D'ARRIGO
Contrada Serrì
98165 Messina (ME)
C.F. DRRWTR79A06F158A

DESCRIZIONE PRODOTTO SERVIZIO	IMPONIBILE	QUANTITA	IVA %	TOTALE
Sua rappresentanza e difesa nel giudizio promosso contro il Consorzio per le Autostrade Siciliane avanti al Giudice di Pace di Messina, iscritto al n. 2707/2020 RG e definito con sentenza n. 416/2024	€ 500,00	1	22 %	€ 610,00
Spese forfettarie 15%	€ 75,00	1	22 %	€ 91,50
Spese vive non imponibili in sentenza	€ 43,00	1	0 %	€ 43,00

Note La presente fattura viene pagata al procuratore distrattario dal Consorzio per le Autostrade Siciliane soccombente, tenuto a versare la ritenuta d'acconto nei modi e termini di legge
Documento non fiscale. La fattura sarà emessa dopo la ricezione del pagamento.

RIEPILOGO

Totale	575,00 €
Cassa previdenziale TC01 4,00%	23,00 €
Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali	
Imponibile	598,00 €
IVA 22,00% (su € 598.00)	131,56 €
Totale IVA	131,56 €
Anticipazioni o Spese esenti IVA art. 15	43,00 €
Totale proforma	772,56 €
Ritenuta persone fisiche RT01 (A) 20,00%	- 115,00 €
Importo dovuto	657,56 €

Esigibilità iva: Immediata

MODALITÀ DI PAGAMENTO	IBAN	DATA SCADENZA	IMPORTO	STATO
Bonifico	IT94S010301650000063430304	23/04/2024	657,56 €	-

avvocato antonino chiofalo

Tel: 3478137127

Regime Fiscale: Ordinario

Fattura proforma generata con www.fatturaelettronica-app.it